



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 07/01/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2003, n. 247

Determinazione dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 concernente "Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostuni - Valutazione Impatto Ambientale per nuova cava di tufo calcareo - Loc. "Sessana" agro di Ostuni" Rettifica ed integrazione.

L'anno 2003 addì 15 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 si è provveduto ad esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere di Valutazione di Impatto Ambientale al progetto di apertura di una nuova cava di "tufo calcareo" sita in località "Sessana" dell'agro di Ostuni ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 194 particelle n. 128/p, 129, 130, 131, 132/p, 134/p, 135, 136 e 171 presentato dalla ditta Semeraro Santo, con sede in Ostuni alla C.da Grotta Figazzano s.n.;

- per mero errore materiale nel predetto provvedimento:

al secondo paragrafo della relazione istruttoria lettera b) è stato erroneamente indicato "il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Avetrana" anziché "il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco di Ostuni";

al terzo paragrafo della relazione istruttoria è stato erroneamente indicato "la ditta Tarantino" anziché "la ditta Semeraro";

il quinto paragrafo della relazione istruttoria deve essere sostituito con il seguente: il Comitato Regionale di VIA, nella seduta 24.6.2003, ha esaminato la documentazione agli atti ed ha rilevato quanto segue: "l'area ricade in ambito "B" di valore distinguibile (conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi, massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio). In tali aree le DIRETTIVE DI TUTELA - Art. 3.05 del PUTT prevedono: negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro

mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale. Sono state valutate le componenti ambientali interessate dal progetto e previste DPCM 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 337". Tale valutazione non risulta essere esaustiva in quanto non è stata valutata la componente di impatto sulla vegetazione spontanea (macchia mediterranea e specie arbustive tipiche del bosco della Murgia). Non risultano agli atti pareri di competenza della Provincia di Brindisi e del Comune di Ostuni. In data 23.6.03 componenti del Comitato hanno provveduto ad eseguire un sopralluogo informale al fine di verificare lo stato dei luoghi nell'area in oggetto. La situazione che si è presentata è quella tipica di un'area incontaminata con presenza intensiva di aree a macchia e bosco, con presenza di diverse unità abitative rurali destinate ad abitazioni stagionali e ad agriturismo. L'area è quindi risultata di grande pregio ambientale e pertanto il Comitato ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla apertura dell'attività estrattiva"-;

al punto 1. del determinato è stato erroneamente indicato "il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Avetrana" anziché "il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco di Ostuni";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

- di prendere atto degli errori materiali e/o delle omissioni contenuti nella determinazione dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 e procedere alla correzione così come indicato e riportato in narrativa;

- Il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Ostuni;

2. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli

---